



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
OTRANTO**

Ordinanza n° 19/2009

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Otranto:

- VISTO** Gli specchi acquei in regime di concessione demaniale marittima stagionale (01.05/30.09) esistenti nella rada di Castro ed esattamente:
1. Concessione Demaniale n° 02/2008 del 09.01.2003 rilasciata dalla Regione Puglia al Sig.LAZZARI Fortunato per mq 80,10 con validità stagionale dal 01.05.2008 al 30.09.2013;
 2. Concessione Demaniale Marittima n°03/2008 del 09.04.2008 rilasciata alla Soc. ONDA BLU Srl per mq.80,00 con validità stagionale dal 01.05.2004 al 30.09.2009;
 3. Concessione Demaniale Marittima n° 11/2008 del 30.06.2008 rilasciata dal Comune di Castro alla Società RED CORAL di LAZZARI M. Annunziata per mq. 50 con validità stagionale dal 01.05.2008 al 30.04.2012;
 4. Concessione Demaniale Marittima n° 23/2008 del 31.07.2008 rilasciata dal Comune di Castro al Sig. LAZZARI Daniele per mq.40,05 con validità stagionale dal 01.05.2008 al 30.09.2013;
 5. Concessione Demaniale Marittima n° 05/2009 del 14.05.2009 rilasciata dal Comune di Castro alla Sig.ra MAZZOLI Cristiana per mq. 80,00 con validità stagionale dal 01/05/2009 al 30/09/2014;
- VISTO** Il foglio prot. n° TEC/41311 datato 18/05/2007 con il quale il Comando Zona Fari dello Jonio e Basso Adriatico di Taranto, ha impartito le caratteristiche tecniche nonché il posizionamento del segnalamento marittimo;
- RITENUTO** di dover disciplinare le attività nautiche in zona e tenuto conto del notevole traffico diportistico connesso alle operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità da diporto ormeggiate alle suddette concessioni demaniali;
- RITENUTO** necessario tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in tale specchio acqueo;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento.

RENDE NOTO

Che al centro dello specchio acqueo sito all'esterno del Porto di Castro, meglio indicato nell'unito stralcio planimetrico, facente parte integrante della presente Ordinanza, delimitato da n° 04 (quattro) boe di colore giallo e contraddistinte dalle seguenti coordinate geografiche:

Punto a)	Lat. 39° 59' 56,3"	Long. 18° 25' 32,4"
Punto b)	Lat. 39° 59' 57,7"	Long. 18° 25' 35,9"
Punto c)	Lat. 39° 59' 56,9"	Long. 18° 25' 36,3"
Punto d)	Lat. 39° 59' 55,6"	Long. 18° 25' 32,9"

e più precisamente nel punto avente coordinate geografiche **Lat. 39°59'56,6"** - **Long.18°25'34,4"** è installata una boa luminosa dalle seguenti caratteristiche :

- **Colore della Boa : Gialla;**
- **Caratteristica luminosa : Luce Lampeggiante gialla 0,5 +0,5= P.1 sec;**
- **Portata nominale : 1 miglio;**
- **Altezza luce s.l.m. 3 mt;**
- **Miraglio radarabile a forma di "X" e di colore giallo;**

ORDINA

Articolo 1 – Divieti

Con decorrenza immediata, nello specchio acqueo di cui al Rende Noto e per ragioni connesse alla sicurezza delle operazioni di ormeggio e disormeggio, nel periodo estivo compreso tra il **1° aprile e il 30 settembre** di ogni anno, è vietato:

- 1. ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;**
- 2. praticare la balneazione;**
- 3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;**
- 4. svolgere attività di pesca di qualunque natura.**

Articolo 2 – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità espressamente autorizzate e facenti parte della disponibilità delle Ditte concessionarie;
- I mezzi e le unità navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia in servizio.

Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzioni

E' fatto obbligo alle Ditte concessionarie degli specchi acquei di installare la boa luminosa radarabile sopracitata e le quattro boe di colore giallo nelle coordinate geografiche di cui al Rende Noto, di curarne il perfetto funzionamento e di segnalare prontamente le eventuali avarie, provvedendo al suo immediato ripristino.

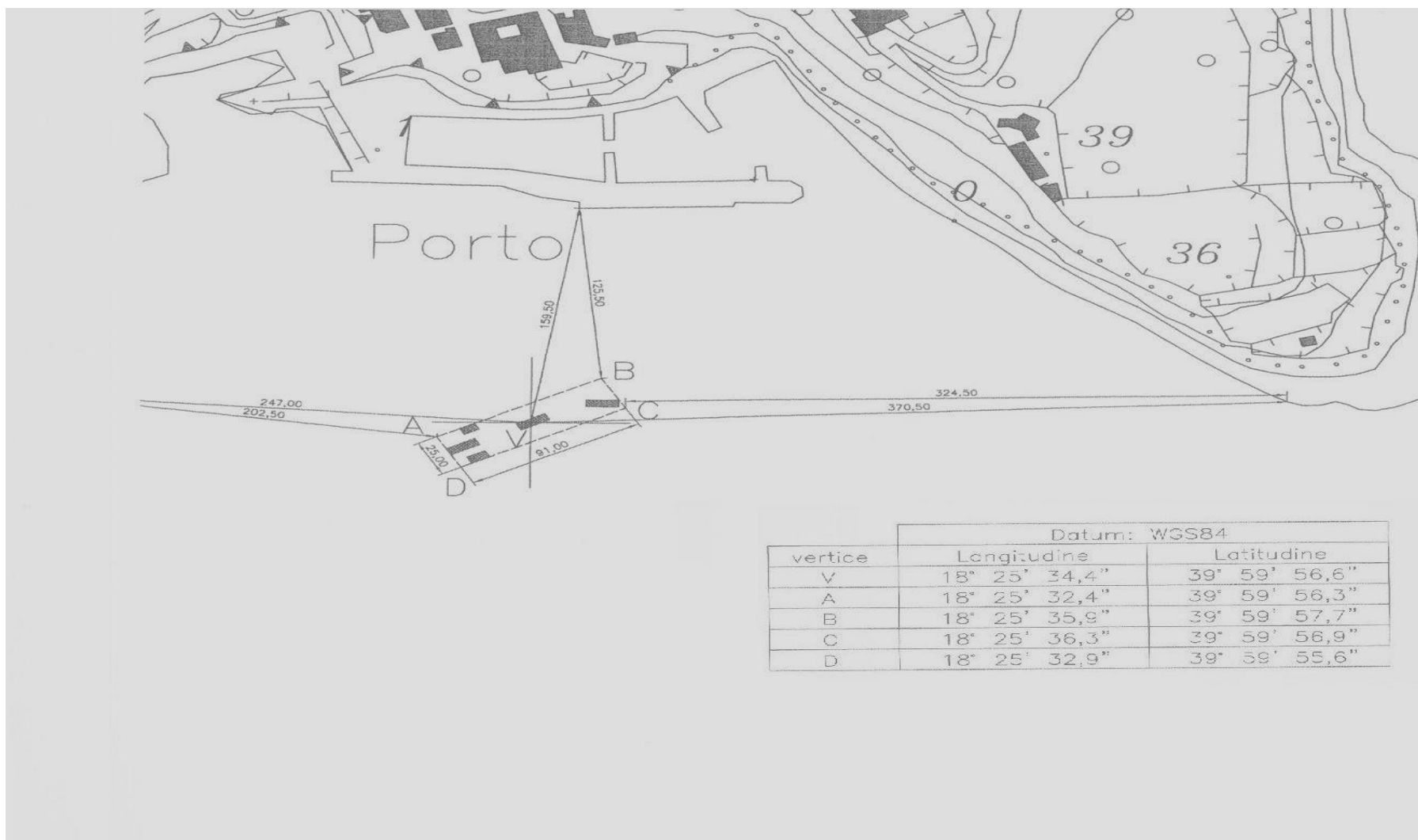
I contravventori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, saranno puniti a termine di legge e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171 per i reati di cui al Nuovo Codice della Nautica da diporto.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inserimento nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Otranto, lì 17 Giugno 2009

Firmato
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giancarlo SALVEMINI



STRALCIO PLANIMETRICO – PORTO DI CASTRO

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N°19/2009 DEL 17/06/2009 DI CIRCOMARE OTRANTO